



**REGOLAMENTAZIONE E ANTITRUST ITALIA**


00198 Roma, Viale Regina Margherita 137  
T +39 0683052163 - F +39 0683052280

Spettabile  
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas  
Direzione Strategia e Studi  
Unità Analisi Impatto della Regolazione  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

**Oggetto:** Risposta al Documento per la consultazione 97/2013/A "Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas"

Si trasmette la risposta Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti



Fabio Bulgarelli

Responsabile Regolamentazione e Antitrust Italia

## RISPOSTA DI ENEL SPA

### AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 97/2013/A

**“Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas”**

7 MARZO 2013

### OSSERVAZIONI GENERALI

La progressiva evoluzione della regolazione degli ultimi anni ha determinato una crescente esigenza da parte dell’Autorità di acquisizione di dati e informazioni ad uso sia interno, di vigilanza e controllo del rispetto degli obblighi regolatori, sia esterno volto invece a fini di rendicontazione pubblica periodica.

Ciò ha portato ad una proliferazione degli obblighi informativi sia in termini di quantità dei dati richiesti che in termini di scadenze da rispettare, generando inevitabilmente alcune aree di sovrapposizione oltre che di duplicazione delle stesse informazioni.

Condivisibile quindi l’esigenza di misurare gli oneri connessi a tali obblighi al duplice scopo di:

- riordinare e razionalizzare l’insieme di rilevazioni esistenti (**approccio ex-post**);
- individuare materie e settori in corso di regolazione cui valutare in anticipo la struttura informativa più efficiente (**approccio ex-ante**)

In tale prospettiva, la proposta dell’Autorità di adottare lo Standard Cost Model (SCM) come strumento di misurazione degli obblighi di natura informativa derivanti sia dallo stock normativo esistente sia da quelli di futura emanazione, sembra procedere nella giusta direzione.

Per quanto riguarda l’approccio ex-ante del SCM, abbiamo inserito alcune precisazioni direttamente nella risposta al quesito Q.6.

Per quanto riguarda invece l’approccio ex-post (oggetto principale della presente consultazione), pur considerando condivisibile il modello del SCM, riportiamo di seguito alcune considerazioni che riteniamo vadano opportunamente considerate prima di procedere alla sua completa adozione.

#### **Indicatività del metodo SCM**

Come riportato dalla letteratura in materia, dall’applicazione del metodo SCM derivano stime di carattere indicativo e non già valori puntuali degli oneri sostenuti dagli operatori. In altri termini, i risparmi raggiungibili attraverso l’applicazione del SCM hanno certamente una valenza a livello aggregato, ma di difficile riflesso diretto su ogni singolo soggetto. Il beneficio da questi percepito varierà, infatti, in funzione della tipologia dei sistemi informativi adottati, potendo addirittura risultare, in alcuni casi, anche di segno opposto. Per tali ragioni, la stima dei risparmi effettuata con questo modello non potrà tradursi in eventuali riduzioni *tout court* dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi degli operatori.

Inoltre, la stima dei risparmi conseguibili dovrebbe tener conto anche dei costi connessi ai possibili aggiornamenti dei sistemi e dei processi di rendicontazione dei dati, conseguenti alle eventuali misure di semplificazione introdotte. In altre parole la stima risultante dall'applicazione del metodo SCM dovrebbe essere più correttamente valutata al netto degli oneri di adeguamento dei sistemi informativi degli operatori. Più in generale, sarebbe quindi opportuno valutare l'introduzione o la modifica di obblighi informativi considerati tutti i vantaggi e gli svantaggi per il sistema nel suo complesso.

### **Trade-off semplificazione obblighi vs stabilità regolatoria**

L'introduzione di eventuali modifiche alle modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati, dovrebbe tener conto non solo, come sopra detto, dei risparmi complessivi netti ottenibili dalle misure di semplificazione ma anche della necessità di dover comunque garantire una certa stabilità regolatoria. Tale esigenza è tanto più importante quanto più maturo è il settore interessato e quindi quanto più articolato risulta già l'insieme degli obblighi informativi imposti dalla regolazione ed implementati dagli operatori.

In ogni caso, ci auspichiamo che, a prescindere dal processo di misurazione dei singoli obblighi, un lavoro di semplificazione venga svolto comunque in termini di agevolazione del caricamento e dell'invio dei dati. Ci riferiamo, in particolar modo, alla necessità di estendere il più possibile la modalità di caricamento massivo delle informazioni, che da sola riduce i tempi di compilazione e di invio dei dati; ciò non solo agevolerebbe gli operatori senza comportare alcun onere di modifica, ma contribuirebbe al miglioramento della qualità del dato fornito visto che sarebbero minimizzati gli errori di caricamento.

Da ultimo, ci auspichiamo che il processo di semplificazione in oggetto possa essere esteso anche agli obblighi informativi richiesti da soggetti diversi dall'Autorità. Ci riferiamo in particolare a GSE, GME, AU, CCSE, TERNA, SNAM RETE GAS, ecc., le cui richieste si riferiscono comunque a dinamiche regolatorie, ma anche a soggetti istituzionali, come MSE, ISTAT, ecc.. Spesso, infatti, questi soggetti richiedono l'invio di dati in larga parte già richiesti dall'Autorità ma in formati diversi e con tempistiche sovrapposte, contribuendo così all'incremento degli oneri gestionali gravanti sugli operatori. Tali oneri potrebbero essere ridotti introducendo un adeguato processo comunicativo tra i suddetti soggetti e l'Autorità al fine di identificare le categorie di dati che possono essere scambiati direttamente fra loro, e fra loro e l'Autorità, senza il ripetuto coinvolgimento degli operatori.

## **OSSERVAZIONI SPECIFICHE**

### ***Q.1 Quali altre informazioni ed eventuali elementi di dettaglio dovrebbe contenere il Calendario?***

Si ritiene opportuno che tra le informazioni già riportate nel Calendario siano inserite:

- **le finalità di rilevazione del dato**, al fine di verificare se la frequenza di rilevazione in vigore sia appropriata alle finalità di utilizzo del dato o se, invece, in alcuni casi sia possibile ridurla;
- **le principali tipologie di dati previsti** in ogni rilevazione (ad es. dati anagrafici, dati relativi alle attività svolte, ecc.), per agevolare l'operatore nella verifica di eventuali duplicazioni;
- **la categoria di operatori sottoposti alla regolazione** (es. produttori, distributori, venditori, ecc.) come primo criterio di articolazione del calendario al posto della frequenza di rilevazione attualmente utilizzata, in modo da agevolare i singoli operatori nell'analisi dei propri obblighi;

- **un richiamo al comunicato AEEG** contenente l'ultima versione del manuale di istruzione tecniche per la compilazione e la trasmissione dei dati, per favorire un controllo più rapido sulle procedure da seguire.

***Q.2 Quali proposte, di carattere metodologico e procedurale, intendete suggerire ai fini della programmazione e attuazione della sopra citata consultazione pubblica?***

Enel ritiene opportuno che il periodo di consultazione pubblica per la segnalazione di errori o proposte di modifica del Calendario non debba essere inferiore a **45 giorni** a partire dalla data di pubblicazione dello stesso Calendario.

***Q.3 Con che periodicità ritenete sia ottimale che l'Autorità proceda alla consultazione della banca dati e del Calendario?***

In generale si ritiene che la consultazione pubblica dovrebbe avvenire **con una cadenza pari a 3/4 anni**, ovvero con la stessa frequenza di revisione e aggiornamento dei periodi regolatori con i quali normalmente l'Autorità modifica i principali processi regolatori (tariffe, qualità, ecc.) ed i relativi obblighi informativi in capo agli operatori. Tale periodicità, da cadenzare in maniera sfalzata rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti, consentirebbe infatti di bilanciare le esigenze, richiamate in premessa, di semplificazione degli obblighi informativi e di stabilità regolatoria. Si conseguirebbe così anche il generale obiettivo di procedere in modo efficiente visto che i processi di consultazione, misurazione degli oneri e di modifiche dei sistemi costituiscono attività onerose sia per gli operatori che per il Regolatore e vanno quindi operate con il giusto equilibrio per il bene del sistema nel suo complesso. Naturalmente, se necessario, potranno essere svolte anche consultazioni *ad hoc* in previsione di modifiche normative che prevedono l'introduzione di nuovi obblighi informativi.

Ciò detto, riteniamo opportuno evidenziare fin da subito l'esigenza di strutturare il Calendario in modo da evitare quanto più possibile sia scadenze ravvicinate per la trasmissione di dati diversi, difficilmente gestibili dai sistemi informativi, sia invii reiterati di dati simili (destinati anche a finalità diverse), così da non appesantire ulteriormente l'attività degli operatori.

Resta inteso che ogni eventuale introduzione o modifica degli obblighi informativi dovrà essere comunicata agli operatori con sufficiente anticipo per garantire tempi adeguati ad effettuare i necessari aggiornamenti dei propri sistemi informativi.

***Q.4 Quali altri criteri di selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione ritenete utili o essenziali?***

Enel ritiene che la selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione debba avvenire utilizzando, oltre a quelli prioritari già proposti in consultazione, i seguenti ulteriori criteri:

- ricorrenza dell'obbligo (annuale/semestrale/mensile);
- rilevanza dell'informazione fornita in merito alle finalità di utilizzo della stessa.

***Q.5 Quali modalità di consultazione ritenete utili oltre a quelle citate?***

La scelta della modalità di consultazione più appropriata per la stima degli oneri amministrativi (es. focus group, panel multiscopo, questionari, interviste telefoniche, consultazioni *ad hoc*) dovrebbe essere effettuata di volta in volta in funzione del livello di complessità dell'obbligo soggetto a misurazione. In altre parole, l'identificazione della modalità più appropriata dovrà avvenire attraverso un'opportuna analisi costi/benefici, da condividere preventivamente con gli operatori.

Con riguardo alla stima del costo unitario, riteniamo opportuno far rientrare in tale voce anche i costi relativi al controllo di congruità dei dati comunicati. Ciò in quanto tale attività, a prima vista secondaria, è invece fondamentale per garantire la qualità dei dati forniti ed è particolarmente invasiva perché svolta con il coinvolgimento di più funzioni aziendali.

***Q.6 Quali criteri metodologici e procedurali suggerite per la valutazione degli oneri amministrativi ex ante?***

Si ritiene che l'adozione di una procedura di valutazione *ex-ante* degli oneri amministrativi possa essere più efficace in settori la cui regolamentazione sia ancora da sviluppare pienamente ed in cui, quindi, la quantificazione dei relativi impatti consentirebbe di individuare la struttura informativa più efficiente possibile.

Allo stato attuale, riteniamo però prematuro fornire indicazioni circa i criteri metodologici di tale valutazione. Ciò che forse è possibile suggerire fin da subito riguarda una possibile sperimentazione del processo di valutazione *ex-ante* nell'ambito della procedura AIR, al fine di potenziare tale procedura nella parte di valutazione dei costi legati all'introduzione di eventuali nuovi obblighi informativi assicurando così una più adeguata proporzionalità tra finalità perseguite e relativi oneri.